

# SPAGNA

## Modalità di acquisizione della “nacionalidad”

### a. La cittadinanza “d’origine”

Sono spagnoli “d’origine”:

- I nati da padre o madre spagnoli;
- I nati in Spagna da genitori stranieri, **se almeno uno di essi è nato** in Spagna (fanno eccezione i figli dei diplomatici);
- I nati in Spagna da genitori stranieri, se entrambi sono apolidi o se la legislazione dei loro paesi d’origine non attribuisce al figlio la cittadinanza;
- I nati in Spagna la cui filiazione risulti sconosciuta. Si considerano nati in Spagna i minori il cui primo luogo di residenza conosciuto sia il territorio spagnolo; in caso di accertamento della filiazione, dopo il compimento del diciottesimo anno d’età, l’interessato ha due anni di tempo per fare richiesta della cittadinanza (dichiarazione d’opzione);
- I minori adottati da un cittadino spagnolo. Se l’adottato ha più di 18 anni potrà optare per la nazionalità spagnola d’origine nel corso dei due anni successivi all’adozione.

### b. Per residenza

Può acquisire la cittadinanza spagnola chi è in possesso del requisito di “residenza legale e continuata” in Spagna per un periodo di **10 anni**.

Esistono casi in cui il periodo di residenza richiesto si riduce:

- **5 anni** per coloro che abbiano ottenuto la condizione di rifugiato politico;
- **2 anni** per i cittadini d’origine di un paese ispano-americano (Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale, Portogallo) o per i sefarditi;
- **1 anno** per:
  - I nati in territorio spagnolo;
  - Coloro che, in passato, non hanno fatto valere il diritto di opzione per la cittadinanza spagnola;
  - Coloro che sono o siano stati legalmente soggetti a tutela, cura o affidamento di un cittadino o ente spagnolo per due anni consecutivi;
  - Coloro che, al momento della richiesta, risultino sposati da almeno **1 anno** con un cittadino spagnolo e non siano separati legalmente o di fatto;
  - Il vedovo o la vedova di una spagnola o uno spagnolo, se al momento della morte del coniuge non erano separati di fatto o giuridicamente;
  - I nati fuori dalla Spagna da un genitore o un nonno che ha avuto, in passato, la cittadinanza spagnola.

Inoltre l’interessato dovrà attestare “buona condotta civica e sufficiente grado di integrazione nella società spagnola”.

### c. Tramite il rilascio di un certificato di cittadinanza (Carta de naturaleza)

Questa forma di acquisizione della cittadinanza non è soggetta alle norme generali di procedimento amministrativo; è concessa a discrezione dell’autorità competente, tramite l’emanazione di un Decreto Reale, dopo aver valutato la sussistenza di circostanze eccezionali (ovvero che sussistano ragioni di interesse pubblico o umanitario).

#### **d. Per “possesso di stato”**

Ha diritto alla cittadinanza spagnola colui che ha posseduto e utilizzato questa nazionalità per **10 anni**, in modo continuato e in buona fede. L'interessato deve aver mantenuto un'attitudine attiva nel possesso e nell'utilizzo della nazionalità spagnola, ossia dovrà essersi comportato considerando se stesso come uno spagnolo, tanto nell'usufruire dei suoi diritti che nel compimento dei doveri in relazione ad organi dello Stato spagnolo.

#### **e. Per opzione**

Possono richiedere la cittadinanza spagnola “per opzione”:

- Le persone che siano, o siano state, soggette alla patria podestà di uno spagnolo;
- Coloro il cui padre o madre, nato in Spagna, sia stato originariamente spagnolo;
- Coloro per cui si determini la filiazione o la nascita in Spagna dopo i diciotto anni di età. In questo caso, si deve richiedere la nazionalità entro due anni dalla determinazione della filiazione o della nascita;
- Quelle persone che siano state adottate da spagnoli dopo i diciotto anni di età. In questo caso, il diritto di opzione decade dopo due anni dall'adozione.

## **2. Test di cittadinanza**

Attualmente in Spagna non esiste un test di lingua e cultura spagnola per il conseguimento della cittadinanza.

## **3. Riferimenti normativi**

Costituzione spagnola 1978, art. 11

Codice Civile del 1889, art. 17-26 del Titolo Primo

Legge del 5 luglio 1954

Legge del 2 maggio 1975

Legge del 17 dicembre 1990

Legge 15/1993

Legge 29/1995